

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

Art. 1 Modifica all'articolo 3 del DPRReg 312/2011

Art. 2 Disposizioni per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica all'articolo 3 del DPRReg 312/2011

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile), le parole: <<25.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<40.000 euro>>.

Art. 2 Disposizioni per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente alle domande presentate nel corso dell'anno 2019 che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del presente regolamento:

a) è consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 312/2011;

b) ai fini di cui al comma 14 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 312/2011, non è causa di revoca la modifica delle modalità di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione qualora tale modifica sia stata determinata dalla necessità di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostenendo le seguenti spese, da considerarsi ammissibili anche se non contemplate in domanda, relative all'acquisto o alla locazione finanziaria di:

- 1) dispositivi di protezione individuale;
- 2) attrezzature e apparecchi certificati CE per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 3) impianti funzionali a sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;

- 4) macchinari e attrezzature certificati CE per la sanificazione, disinfezione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
 - 5) hardware e software finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
- a) “dispositivi di protezione individuale (DPI)”: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
 - b) “attività di sanificazione”: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore;
 - c) “attività di disinfezione e sterilizzazione”: misure di prevenzione-protezione di tipo collettivo ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) basate sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE